

CAN  
290/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott.	Fernando	SCOLARO	Presidente relatore
Dott.ssa	Annamaria	DI GIULIO	Giudice
Dott.ssa	Caterina	LIBERATI	Giudice

ha pronunciato, nella procedura n. R.G. 6/2012, il seguente

*DECRETO DI AMMISSIONE*

*DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO*

depositata dalla S.r.l. Piombo Sud, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via del Gesù n.62 (scala B, int. 1), (C.F. 00974660581)

- RICORRENTE -

Considerato che la proposta di concordato preventivo è stata comunicata al Signor Procuratore della Repubblica in sede;

ritenuti sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti per la procedura di concordato preventivo atteso che inequivocabilmente si tratta di un medio imprenditore commerciale (esercente attività industriale nel settore della produzione di prodotti alimentari) in uno stato di crisi aziendale;

ritenuto, proprio nello spirito indicato dal nuovo legislatore, che il controllo in sede di ammissione sia del tutto modificato rispetto a quello previgente e sia, in estrema sintesi, volto ad espungere solo proposte "irricevibili", non certo proposte "correggibili" attesa la nuova formulazione dell'art. 162 primo comma L.Fall. che autorizza il Collegio Fallimentare a proporre integrazioni al piano ed a sollecitare integrazioni documentali;

ritenuto, correlativamente, che nello spirito indicato dal nuovo legislatore, parte dei controlli da compiersi all'atto dell'ammissione si sia spostata lungo tutto il corso della procedura e che quindi la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia divenuta una attività per così dire "immanente" atteso che ai sensi del nuovo art. 173 legge fallimentare il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale (nonché di qualunque creditore e/o del Pubblico Ministero) può, qualora accerti la mancanza di tali condizioni, interrompere la procedura, ora però osservando un preciso percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati, ivi compreso il debitore-proponente (in uno se del caso all'assuntore) il cui interesse economico è così tutelato dall'ordinamento giuridico;

ricordato anche che il Legislatore ha attribuito il primo controllo sulla proposta di concordato ad un professionista esterno all'impresa il quale è chiamato ad esprimere un giudizio sulla veridicità delle scritture contabili e poi sulla fattibilità del piano sicché il giudizio di ammissione di competenza del tribunale si trova oggi ad essere compiuto

dopo il controllo esterno - affidato ad un professionista indipendente dall'impresa ed avente i requisiti di professionalità derivanti dall'iscrizione ad un albo professionale ed all'albo dei revisori contabili - e prima del controllo "interno" affidato al Commissario Giudiziale sicché debba estrinsecarsi non in un ulteriore controllo ma in una prima verifica delle modalità con le quali è stato compiuto il controllo "esterno";

ritenuto, quindi, che - di regola ed in prima istanza - il giudizio di fattibilità sia compiuto dal professionista attestatore e che il Tribunale si limiti a verificare l'intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio reso anche perché nel caso in cui tale relazione si appalesi incongrua il Tribunale ha la facoltà di richiederne ai sensi del primo comma dell'art. 162 L.Fall. un'integrazione;

ritenuto che tale assunto trova conforto anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: *“il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521 del 23.1.2013);

ritenuto che, in questo caso, il giudizio del professionista, si caratterizzi per una esplicita assunzione di responsabilità atteso che il professionista ha affermato dapprima la veridicità delle scritture contabili e poi la fattibilità del piano; inoltre, il giudizio reso non appare, allo stato, viziato da errori logici;

rilevato che la proposta di concordato preventivo prevede la liquidazione e la distribuzione dell'attivo patrimoniale in favore dei creditori. Si tratta dunque di un concordato preventivo di tipo liquidatorio;

rilevato, inoltre, che la proposta di concordato prevede:

- il pagamento delle spese di procedura in misura integrale;
- il pagamento dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura non inferiore al 17 - 18%;

Osservato che, nel caso di specie, risultano depositati i seguenti documenti:

- A. documentazione relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- B. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;



C. stima sul valore dei beni;

D. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;

ritenuto, in particolare, che, nel caso di specie, risulti compiuta, dal professionista asseveratore, Dott. Vittorio BEVILACQUA, dottore commercialista iscritto al proprio albo, un'esplicita attestazione sulla veridicità delle scritture contabili ed un'esplicita attestazione della fattibilità del piano concordatario (in particolare lo stesso asseveratore attesta: *"(...) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Concordato nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. L. fall. della PIOMBO SUD SRL in liquidazione)*;

ritenuto anche che, allo stato, non emergano elementi che contraddicano il giudizio di fattibilità reso dal medesimo professionista asseveratore in quanto, per affermarne l'infattibilità, si dovrebbe, tra l'altro,:

a) entrare nel merito, fondamentalmente, delle valutazioni sui tempi di alienazione dei singoli beni;

b) compiere valutazioni sulla cedibilità dei beni;

c) compiere valutazioni sulla possibilità concreta di incassare i crediti;

ritenuto che tali valutazioni appartengano, in questo caso specifico, alla convenienza della proposta concordataria, valutazione ora rimessa ai creditori, in quanto le stesse problematiche di vendita dei beni si riproporrebbero, pari pari, nell'eventuale procedura fallimentare, sicché il controllo su questo aspetto si esaurisce nella verifica della sussistenza di una precisa rappresentazione delle poste attive idonea a consentire al Commissario Giudiziale di svolgere i dovuti riscontri ed in seguito a consentire ai creditori – peraltro ulteriormente informati dalla relazione *ex art. 172 L.Fall.* - di assumere consapevoli determinazioni;

ritenuto – segnatamente - quanto alla effettiva possibilità di procedere alla vendita del terreno sito in Guidonia, zona Marco Simone, attesa la possibilità di una risoluzione della vendita anche in pendenza di concordato, che non si può escludere – allo stato - che vi siano potenziali soggetti i quali, consapevoli della detta condizione e dei rischi ad esso connessi, se ne assumono le conseguenze. In altri termini, trattasi di una valutazione di fattibilità del piano non giuridica, ma esclusivamente di merito in quanto ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti e, come tale, deve essere riservata ai creditori e ai possibili acquirenti (che dovranno essere opportunamente informati);

ritenuto, comunque, che vada attribuita al Commissario Giudiziale la facoltà di impartire disposizioni e direttive vincolanti agli organi amministrativi;

ritenuto che si rende indispensabile il nominare un Commissario Giudiziale individuato nella persona dell'Avv.to Alessandra Sansonetti, con Studio in Roma alla via Lisbona n.9;

ritenuto, inoltre, che nella relazione il Commissario Giudiziale esprima il suo parere

sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta della S.r.l. Piombo Sud, in liquidazione, anche dopo il decreto emesso da questo Tribunale di Tivoli in data 7/13 dicembre 2012 nella presente procedura, sulle garanzie offerte ai creditori e soprattutto sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate individuando i tempi massimi entro i quali i creditori delle diverse classi saranno liquidati;

ritenuto opportuno segnalare al Commissario Giudiziale l'opportunità di affrontare anche i seguenti ulteriori aspetti oltre a quelli dal medesimo ritenuti rilevanti:

1. disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;
2. rapporti economici con eventuali imprese fornitrici aventi un ruolo dominante;
3. rapporti economici con eventuali imprese formanti uno stesso gruppo evidenziando anche eventuali situazioni di controllo e/o di collegamento;
4. verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo all'attivo concordatario procedendo alla: disamina del valore di ogni genere di bene sociale; disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali della società; disamina dello stato giuridico degli immobili evidenziando: a) eventuale sussistenza di abusi edilizi ed eventuale incidenza sul valore dei beni immobili e sulla loro alienabilità, nonché la sussistenza di eventuali diritti reali anche di garanzia su di essi; b) esistenza di eventuali contratti di locazione dell'immobile o di affitto della azienda; c) eventuale revocabilità dei contratti di affitto o di locazione; d) incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda);
5. disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;
6. disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;
7. verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l'individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi: procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell'impresa che ha chiesto l'ammissione al concordato; verificando l'individuazione dei crediti privilegiati e ricalcolando gli esatti importi degli interessi; chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese (qui precisando che la relativa fattura dovrà essere depositato al momento del riparto); acquisendo informazioni da: sede centrale del Tribunale e sezioni distaccate (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;

acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria; accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive; accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

8. verifica delle concrete prospettive di realizzazione in un'eventuale sede fallimentare (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall'esercizio di azioni revocatorie e di estensioni del fallimento);

ritenuto che, quanto alla somma necessaria per la procedura, essa, vada stabilita, tenuto conto della necessità, tra l'altro, di nominare un Commissario Giudiziale, di periziare i beni, nella somma di € 260.000,00 di cui € 60.000,00 (salvo quanto già eventualmente depositato) da depositarsi entro quindici giorni dalla legale conoscenza di questo provvedimento;

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Tivoli,

Visto l'art. 160 L.Fall., definitivamente pronunciando così provvede:

1. ammette alla procedura di concordato preventivo la ricorrente S.r.l. Piombo Sud, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via del Gesù n.62 (scala B, int. 1), (C.F. 00974660581);
2. dichiara aperta la relativa procedura di concordato preventivo;
3. designa come Giudice Delegato il dr. Fernando Scolaro;
4. nomina commissario giudiziale l'Avv.to Alessandra Sansonetti, con Studio in Roma alla via Lisbona n.9;
5. ordina la convocazione della "Adunanza dei creditori", presso il Tribunale di Tivoli, aula udienze civili, piano primo, stanza n. 102, alla presenza del legale rappresentante della ricorrente, per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 15.00 per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;
6. dispone che il commissario giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma, L.Fall.;
7. dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta

elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata;

8. autorizza la cancelleria all'immediata consegna di copia al Commissario Giudiziale ed al proponente con firma di ricezione;
9. stabilisce che il ricorrente depositi in cancelleria con assegno circolare non trasferibile la somma complessiva di € 60.000,00 (dal cui importo va detratto quanto già eventualmente depositato) per le spese della procedura entro il termine di quindici giorni decorrente dall'acquisizione di copia del provvedimento in cancelleria (o dalla notificazione del provvedimento solo in caso di mancata consegna);
10. autorizza il Commissario Giudiziale a comunicare entro il 10 giugno 2013 a tutti i creditori chirografari e privilegiati l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo; a convocare i creditori per la "Adunanza dei creditori"; ad avvisare i creditori, ai sensi dell'art. 175 l. fall., che la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto; ad avvisare, ai sensi dell'art. 178 l. fall., i creditori che non hanno esercitato il voto in sede di "Adunanza dei creditori" che possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti; ad avvalersi, se del caso, degli uffici della società per le attività connesse all'incarico e per le connesse comunicazioni;
11. ordina, ai sensi degli articoli 17, 162, 165, 166, 88, comma II, l. fall., la trascrizione a cura del Commissario Giudiziale del decreto relativamente agli immobili della società; la pubblicazione a cura del Commissario Giudiziale di un estratto del dispositivo sul quotidiano "Il Messaggero" con indicazione del sito internet della procedura; la pubblicazione di questo decreto ai sensi degli artt. 17 e 166 l. fall.;
12. attribuisce al Commissario Giudiziale la facoltà di impartire disposizioni e direttive vincolanti;
13. dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 L.Fall.

Tivoli, 19 marzo 2013



Il Presidente (Dr. Fernando SCOLARO)